

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO

concernente

i trasferimenti, gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie del personale ausiliario tecnico amministrativo delle istituzioni scolastiche e formative per gli anni scolastici 2015/16 – 2016/17.

Il giorno 10 aprile 2015 ad ore 9.00 in una sala riunioni del palazzo di Via Gilli, n. 3, Trento dove ha sede il Dipartimento della conoscenza della Provincia autonoma di Trento ha avuto luogo l'incontro fra la delegazione di parte pubblica del Dipartimento della conoscenza e la delegazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale A.T.A delle istituzioni scolastiche e formative provinciali per definire, concordare e sottoscrivere l'accordo decentrato in materia di trasferimenti, utilizzi e assegnazioni provvisorie del personale ausiliario tecnico amministrativo delle istituzioni scolastiche e formative per gli anni scolastici 2015/16 – 2016/17.

Le parti, a conclusione dell'incontro, concordano e sottoscrivono il seguente testo dell'accordo collettivo decentrato concernente i trasferimenti, gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie del personale ausiliario tecnico amministrativo delle istituzioni scolastiche e formative per gli anni scolastici 2015/16 – 2016/17.



**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DECENTRATO
CONCERNENTE I TRASFERIMENTI, GLI UTILIZZI E LE
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE AUSILIARIO
TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E
FORMATIVE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/16 – 2016/17.**

Articolo 1

**CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA DEL CONTRATTO
ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA**

1. Il presente contratto disciplina i trasferimenti, gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali del personale ausiliario tecnico ed amministrativo (di seguito denominato A.T.A.).
2. Le disposizioni oggetto del presente contratto hanno effetto per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, e si intendono tacitamente rinnovate per gli anni successivi se non perviene disdetta da una delle parti entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Qualora dovessero essere adottate nuove disposizioni amministrative/normative che incidono sulla mobilità A.T.A., con particolare riferimento agli atti di diversa composizione degli istituti scolastici e formativi (accorpamenti e dimensionamenti scolastici), ciascuna delle parti sottoscrittrici può chiedere all'altra, anche in diverso momento dell'anno, la revisione o l'integrazione del contenuto del presente contratto decentrato.
4. I trasferimenti, gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie sono disposti sugli istituti scolastici e formativi (di seguito indicati come istituzioni scolastiche) della Provincia autonoma di Trento.
5. I trasferimenti sono disposti altresì sulle sezioni associate delle istituzioni scolastiche caratterizzate dalla distanza superiore a 20 Km tra la sede centrale e le rispettive sezioni associate.
6. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione di norme del presente contratto, le parti che le hanno sottoscritte s'incontrano per definire consensualmente il significato della disposizione controversa.
7. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla disciplina del Contratto collettivo provinciale di lavoro (in seguito denominato CCPL).
8. Tutte le distanze chilometriche citate nel presente contratto sono rilevate utilizzando il servizio disponibile su www.aci.it, effettuando il calcolo con la modalità "distanza più breve".

Articolo 2

DESTINATARI

1. I trasferimenti possono essere a domanda, d'ufficio o condizionati.
2. Può presentare domanda di trasferimento il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il personale in periodo di prova.
3. Il personale A.T.A. trasferito d'ufficio per incompatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 64 del CCPL, non può ottenere il trasferimento nell'istituzione scolastica dalla quale era stato allontanato per incompatibilità, salvo che non siano venute meno le condizioni che hanno determinato l'incompatibilità.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 la titolarità presso un'istituzione scolastica, sia essa acquisita a seguito di assunzione a tempo indeterminato sia per trasferimento, comporta

la permanenza nella medesima per almeno tre anni scolastici. Non è possibile pertanto presentare domanda di trasferimento volontario prima che siano trascorsi tre anni dall'ultimo trasferimento o dalla data di immissione in ruolo. In deroga possono presentare domanda di trasferimento ogni anno i dipendenti che fruiscono delle precedenza di cui alla I^a Fase – comma 1 – art. 3 - del presente contratto (personale soprannumerario e con precedenza assolute).

Articolo 3

ORDINE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI

1. Le operazioni di trasferimento sono effettuate secondo il seguente ordine:

- I^a FASE - *Trasferimenti del personale soprannumerario e precedenza assolute:*

- a) trasferimento, presso istituzioni scolastiche site nelle località ladine, del personale che documenta la conoscenza della lingua ladina ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (precedenza assoluta);
- b) assegnazione presso le istituzioni scolastiche neo-dimensionate del personale titolare in scuole oggetto di dimensionamento nei limiti dell'organico previsto dalla Giunta Provinciale;
- c) personale soprannumerario, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo quinquennio precedente l'anno scolastico in cui si effettuano i trasferimenti, richiedente il rientro in una delle istituzioni scolastiche di precedente titolarità, ovvero nel comune di precedente titolarità o nel comune viciniore;
- d) personale soprannumerario dell'anno scolastico in corso che non rientra nell'ipotesi di cui al punto c), ad esclusione del personale soprannumerario interessato alla mobilità professionale;

- II^a FASE - *Trasferimenti nell'ambito del comune dell'istituzione scolastica di titolarità*

I trasferimenti sono effettuati nel rispetto dei titoli di precedenza sotto indicati:

- a) personale emodializzato;
- b) personale beneficiario dell'articolo 21 della legge 104/92;
- c) personale con gravi patologie, che necessita di cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune dell'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni compresi nella stessa;
- d) personale ammesso alle agevolazioni di cui all'articolo 33 - comma 6 - della legge 104/92.

- III^a FASE - *Trasferimenti in comuni diversi da quello dell'istituzione scolastica di titolarità*

I trasferimenti sono effettuati nel rispetto dei titoli di precedenza sottoindicati:

- a) personale emodializzato;
- b) personale beneficiario dell'articolo 21 della legge 104/92;
- c) personale con gravi patologie, che necessita di cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune dell'istituzione scolastica richiesta, ovvero in uno dei comuni compresi nella stessa;
- d) personale ammesso alle agevolazioni di cui all'articolo 33 - comma 6 - della legge 104/92, per le istituzioni scolastiche che hanno sede nel comune di domicilio dello stesso, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorità della PAT;
- e) personale ammesso alle agevolazioni di cui all'articolo 33 - commi 5 e 7 - della legge 104/92, per le istituzioni scolastiche che hanno sede nel comune dove risiede il familiare assistito, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorità della PAT;
- f) coniuge convivente di personale militare o altra categoria prevista dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, per le istituzioni scolastiche che hanno sede nel

comune dove è stato trasferito il coniuge, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorità della PAT.

- IV FASE - Mobilità professionale

Il trasferimento del personale interessato alla mobilità professionale, in seguito a mutamento di figura professionale, è disposto nel seguente ordine di precedenza:

- a) personale soprannumerario;
 - b) altro personale.
2. I trasferimenti sono effettuati nel rispetto delle suddette fasi e delle preferenze espresse dai dipendenti nella formulazione delle domande, formando un'unica graduatoria per ciascun profilo professionale secondo i punteggi di cui all'allegato A del presente contratto.
 3. In caso di indisponibilità di posti nelle istituzioni scolastiche/comuni indicati come preferenze, i trasferimenti dei soprannumerari che hanno presentato domanda condizionata di trasferimento sono eseguiti d'ufficio, contestualmente a quelli dei soprannumerari che non abbiano prodotto domanda, per le istituzioni scolastiche aventi sede nello stesso comune o, laddove non vi sia disponibilità di posti, nei comuni a partire dal più vicino a quello in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità.
 4. Per la viciniorità si fa riferimento alle tabelle utilizzate nelle operazioni di mobilità del personale docente della Provincia autonoma di Trento.
 5. L'assistente di laboratorio scolastico che presenti domanda di trasferimento volontario ad altra area può esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità.
 6. L'assistente di laboratorio scolastico nella domanda di trasferimento volontario può indicare più aree professionali, fino ad un massimo di quattro. In tale caso il trasferimento è disposto secondo l'ordine delle aree indicato nella domanda, pur nel rispetto delle sedi delle istituzioni scolastiche indicate in ordine di preferenza, e dei punteggi di cui all'allegato A del presente contratto. Nell'ambito della singola area il laboratorio è assegnato secondo l'ordine previsto dalle tabelle aree - titoli - laboratori.
 7. Nel caso in cui l'assistente di laboratorio scolastico risulti soprannumerario, anche se non presenta domanda di trasferimento condizionata, il trasferimento è disposto prioritariamente su eventuali posti disponibili nell'area di laboratorio di titolarità e, in mancanza di posti in tale area, prendendo in considerazione le altre aree richieste, compatibili con il titolo di accesso posseduto secondo l'ordine previsto dalle tabelle aree-titoli-laboratori.
 8. Nel caso di assistente di laboratorio scolastico che abbia presentato domanda di trasferimento volontario per aree diverse da quella di titolarità, e successivamente sia stato individuato perdente posto, si richiama l'ordine delle operazioni di cui al precedente comma 7. Si procede poi all'eventuale assegnazione su altre aree, come richiesto nella domanda volontaria, solo se al termine delle operazioni di trasferimento rimangono posti disponibili in una delle aree richieste.

Articolo 4 POSTI DISPONIBILI

1. Per i trasferimenti sono disponibili i posti risultanti dalla dotazione organica delle istituzioni scolastiche approvata annualmente dalla Giunta provinciale.
Sono disponibili, relativamente alle fasi I, II e III dei trasferimenti:
 - a) i posti che risultano vacanti alla data di inizio delle operazioni annuali di mobilità, ivi compresi i posti occupati da personale soggetto a collocamento a riposo, d'ufficio o volontario, entro il 1° settembre dell'anno scolastico in cui si effettuano i trasferimenti, ad esclusione dei posti eventualmente occupati da personale comandato da altro ente;
 - b) gli ulteriori posti risultanti vacanti per effetto dei trasferimenti.
2. Con riferimento alla mobilità professionale, sono disponibili i posti residuanti al termine delle operazioni di trasferimento del personale.

Articolo 5 VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Per i trasferimenti a domanda, per la mobilità professionale, per i trasferimenti disposti d'ufficio e condizionati, si applicano i punteggi riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Per la formulazione delle graduatorie interne di istituto, ai fini dell'individuazione del personale soprannumerario, devono essere valutati soltanto i titoli di servizio posseduti dagli interessati all'inizio dell'anno scolastico in corso, e le esigenze di famiglia maturate in conformità alle disposizioni di cui all'allegato A al presente contratto.
3. Per la valutazione dell'anzianità di servizio a tempo indeterminato non si considerano i periodi di assenza non utili ai fini giuridici, economici e contributivi, secondo le disposizioni del contratto collettivo o di legge e/o regolamento.
4. Per la valutazione dell'anzianità di servizio non di ruolo, riconosciuto o riconoscibile, sono considerati tutti i seguenti servizi non di ruolo prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato presso la Provincia autonoma di Trento: a tempo determinato presso le scuole o presso le strutture della PAT come personale non docente, presso altri enti pubblici come personale A.T.A. o profili professionali equiparabili, presso i comuni da parte dei collaboratori scolastici transitati nella PAT; inoltre il servizio a tempo indeterminato prestato presso la Provincia in profilo professionale diverso da quello di attuale appartenenza, il servizio di leva o servizio civile sostitutivo prestato successivamente al 30/01/1987, il periodo derivante da decorrenza giuridica dell'assunzione a tempo indeterminato antecedente alla decorrenza economica qualora non sia stato prestato effettivo servizio, nonché il servizio a tempo determinato prestato in mansioni di altre figure professionali ai sensi dell'art. 19 dell'Accordo di data 7 agosto 2007.
5. Per la valutazione della continuità del servizio a tempo indeterminato si considerano gli anni di servizio prestati continuativamente nel medesimo profilo di appartenenza nella scuola di titolarità, con riferimento all'anno scolastico in cui si presenta la domanda di trasferimento. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta con atto normativo (= di legge o amministrativo).
6. Non interrompono, inoltre, la continuità del servizio:
 - a) il trasferimento del personale soprannumerario, qualora il medesimo abbia richiesto, nei cinque anni successivi al trasferimento, il rientro in una delle istituzioni scolastiche di precedente titolarità. In caso di concorrenza di più richiedenti il rientro nella medesima scuola, sarà accolta la domanda del dipendente con maggior punteggio. Nel caso in cui non sia stato possibile il rientro in una delle scuole di precedente titolarità nel quinquennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio deve essere riferito esclusivamente alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto soprannumerario;
 - b) i periodi di aspettativa, non utili ai fini giuridici ed economici, fruiti dal personale per assistere i familiari di 1° o 2° grado o conviventi vittime di malattie gravi o di stati fisici di grave debilitazione, ove venga certificato il bisogno di assistenza continua (art. 18, comma 1, del CCPL 07.08.2007), nonché i periodi di assenza, non utili ai fini giuridici ed economici, effettuati dal personale a causa di gravi patologie. Tali periodi, se di durata pari o superiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico, devono peraltro essere detratti dal numero complessivo degli anni di continuità maturati;
 - c) le aspettative ed i distacchi sindacali, i comandi presso altri enti e l'utilizzo presso strutture/enti funzionali provinciali;

- d) l'assegnazione di personale di scuole soggette a dimensionamento alle istituzioni scolastiche di nuova istituzione, per unificazione di due o più scuole che derivano dallo stesso dimensionamento;
- e) l'utilizzo presso l'istituzione scolastica di precedente titolarità del personale che è stato trasferito in qualità di soprannumerario presso un'altra istituzione scolastica.
7. Interrompono invece la continuità del servizio a tempo indeterminato:
- a) il trasferimento presso altra istituzione scolastica, nonché la nuova assunzione a tempo indeterminato in un profilo diverso da quello precedente, a decorrere dall'anno scolastico in cui si presenta la domanda di trasferimento;
- b) i periodi di assenza non utili ai fini giuridici, economici e contributivi secondo le disposizioni del contratto collettivo o di legge e/o regolamento di durata complessiva pari o superiore a sei mesi in ciascun anno scolastico, ad eccezione dei casi indicati al precedente comma 6 - lett. b);
- c) l'assegnazione di personale di scuole soggette a dimensionamento ad istituzioni scolastiche di nuova costituzione, per diversa composizione, qualora i dipendenti chiedano trasferimento volontario nella nuova sede costituita, pur non risultando soprannumerari nelle scuole di titolarità rimaste comunque autonome nella fase del dimensionamento stesso, fruendo della precedenza assoluta di cui alla lett. b) dell'art. 3 - comma 1 - I^a Fase del presente contratto;
- d) l'assegnazione provvisoria presso altre istituzioni scolastiche;
- e) il servizio a tempo determinato prestato in mansioni di altre figure professionali ai sensi dell'articolo 19 del vigente CCPL, che è valutato come servizio non di ruolo con la conseguente attribuzione del punteggio previsto dall'allegato A del presente contratto, anche se prestato nella stessa scuola di titolarità dell'anno scolastico precedente in altro profilo.
8. L'assistente di laboratorio scolastico, che chiede il trasferimento ad altra area, deve possedere i titoli di accesso indicati nelle tabelle aree-titoli-laboratori.
9. Sono considerati equipollenti ai titoli di accesso indicati nelle tabelle aree-titoli-laboratori:
- A) il possesso dell'attestato di abilitazione ottenuto a seguito di concorso, prova selettiva o di accertamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del pertinente Ordinamento professionale;
- B) limitatamente al personale assunto a tempo indeterminato entro il 1° gennaio 2003:
- a) titolo di studio d'istruzione secondaria di primo grado (o altro titolo ad esso equipollente o superiore) integrato da attestato di qualifica rilasciato secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 845/78 e altre leggi provinciali e regionali;
- b) l'aver svolto, presso un istituto, per almeno un anno, fino al 31/08/2001 e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, specifiche mansioni che giustifichino il trasferimento nell'area richiesta. A tal fine gli interessati devono allegare alla domanda una certificazione del dirigente scolastico attestante l'espletamento delle mansioni suddette presso un laboratorio inerente l'area richiesta.
10. Il personale richiedente la mobilità professionale deve essere in possesso, al momento della richiesta di trasferimento, dell'attestato di idoneità in concorso e/o di superamento di apposita prova selettiva o di accertamento riconosciuto dall'Amministrazione provinciale.
11. Nell'eventualità di parità di titoli di precedenza e di punteggio, in tutte le operazioni di trasferimento, prevale l'anzianità anagrafica.

Articolo 6
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO

1. I dirigenti scolastici/formativi ed il Sorastant per la scola ladina, predispongono le graduatorie di istituto distinte per profilo professionale, ed area di appartenenza per l'assistente di laboratorio scolastico, attribuendo i punteggi secondo quanto previsto dall'allegato A al presente contratto.
2. Il personale che, a seguito della determinazione della dotazione organica per l'anno scolastico di riferimento, ed in base alla posizione nella graduatoria di istituto, risulta eccedente rispetto all'organico, è considerato soprannumerario. La posizione di soprannumerarietà è notificata dal dirigente competente.
3. Il dipendente dichiarato soprannumerario è tenuto a presentare domanda di trasferimento. Il trasferimento del dipendente, salvo diversa indicazione dello stesso, ha luogo solo nel caso in cui perduri lo stato di soprannumerarietà, anche a prescindere dall'eventuale presentazione della domanda di trasferimento, secondo il punteggio attribuito dalla graduatoria di istituto.
4. Ai fini dell'individuazione del personale soprannumerario non deve essere preso in esame:
 - a) il personale che documenta la conoscenza della lingua ladina ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (limitatamente al solo personale della istituzione scolastica e formativa ladina);
 - b) il personale emodializzato;
 - c) il personale individuato ai sensi dell'articolo 21 della legge 104/92;
 - d) il personale con gravi patologie che ha bisogno di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune dell'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni compresi nella stessa;
 - e) il personale ammesso alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 104/92, solo ed esclusivamente se l'interessato (comma 6), o l'assistito (commi 5 e 7), risiedono nel comune in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni compresi nella stessa.
5. Tuttavia, qualora la contrazione di organico sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche del personale di cui al comma 4, il trasferimento sarà effettuato privilegiando l'ordine di precedenza indicato dal suddetto comma.
6. Nella fase di compilazione della graduatoria interna di istituto i punteggi per ricongiungimento o riavvicinamento ai familiari, nonché per le cure e l'assistenza dei figli ovvero del coniuge o del genitore, sono determinati come segue:
 - a) il punteggio per ricongiungimento o riavvicinamento ai familiari, di cui all'allegato A del presente contratto – parte II – lettera A), è attribuito qualora il familiare risieda nel comune dell'istituzione scolastica di titolarità del dipendente ovvero in uno dei comuni compresi nella stessa. Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del familiare, diverso dal comune di titolarità del dipendente, non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili in base al profilo di appartenenza e lo stesso comune risulti il più vicino alla sede di attuale titolarità del dipendente, in base alle tabelle di viciniorità della Provincia autonoma di Trento;
 - b) il punteggio per la cura e l'assistenza dei figli ovvero del coniuge o del genitore, di cui all'allegato A del presente contratto – parte II – lettera D), è attribuito qualora il familiare possa essere assistito soltanto nel comune dell'istituzione scolastica di titolarità del dipendente ovvero in uno dei comuni compresi nella stessa. Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune dove può essere assistito il familiare, diverso dal comune di titolarità del dipendente, non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili in base al profilo di appartenenza e lo stesso comune risulti il più vicino alla sede di attuale titolarità del dipendente, in base alle tabelle di viciniorità della Provincia autonoma di Trento.
7. Il personale che ha presentato domanda di trasferimento volontario, ed è dichiarato successivamente soprannumerario, deve integrare la domanda già presentata comunicando:
 - il punteggio della graduatoria di istituto;
 - eventuale titolo di precedenza di cui all'articolo 3, comma 1, I^a Fase, lettera c) del presente contratto

- la modifica, e/o integrazione, delle istituzioni scolastiche/comuni richiesti come nuova assegnazione;
 - se la domanda di trasferimento già presentata debba essere presa in considerazione solo nel caso in cui si confermi lo stato di soprannumerarietà.
8. Qualora non sia possibile assegnare al personale soprannumerario posti in relazione alle preferenze espresse, questi sono disposti d'ufficio per altre istituzioni scolastiche dello stesso comune o, nel caso non vi siano posti disponibili, per scuole di altri comuni, a partire dal più vicino a quello in cui è ubicata l'istituzione scolastica di precedente titolarità.
 9. Si dà corso all'individuazione ed al trasferimento del personale soprannumerario dirigente sindacale o appartenente alle RSA ovvero RSU a prescindere dal nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

Articolo 7 DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

1. Nel caso di unificazione o diversa composizione delle istituzioni scolastiche, di uguale o differente ordine e grado, i dirigenti degli istituti interessati al dimensionamento compilano un'unica graduatoria di istituto distinta per profilo professionale, ed area di appartenenza per l'assistente di laboratorio scolastico, attribuendo i punteggi secondo quanto previsto dall'allegato A al presente contratto.
2. L'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche di nuova costituzione per unificazione, è effettuata in base alle richieste presentate dal personale interessato, e comunque nel rispetto dell'ordine della graduatoria unica e dei posti disponibili in organico.
3. Il personale titolare in uno degli istituti oggetto di dimensionamento, per nuova composizione, può presentare domanda di trasferimento fruendo della precedenza assoluta di cui alla lett. b) dell'art. 3 - comma 1 - I^a Fase del presente contratto, con riferimento alle scuole di nuova istituzione, compresi i posti che si liberano nelle stesse durante le operazioni di trasferimento. Il personale che non ottiene la titolarità nelle nuove istituzioni scolastiche, per mancanza di posti disponibili, dovrà invece presentare domanda di trasferimento unitamente al personale soprannumerario di cui alla lett. d), con la ulteriore precedenza di cui alla lett. b) dell'art. 3 - comma 1 - I^a Fase del presente contratto.

Articolo 8 UTILIZZI

1. L'utilizzo può essere richiesto solo dal personale soprannumerario ed è disposto sui posti disponibili al termine delle operazioni di trasferimento; la domanda di utilizzo non è soggetta a blocco triennale come quella di trasferimento.
2. La domanda di utilizzo è istruita prendendo a riferimento le precedenze ed il punteggio della graduatoria d'istituto.
3. Qualora il dipendente indichi nella domanda sia l'istituzione scolastica di precedente titolarità sia altre scuole, l'utilizzo è disposto, in presenza di posti disponibili, con priorità per l'istituzione scolastica di precedente titolarità, sempre nel rispetto delle precedenze e del punteggio di cui al comma 2 del presente articolo.
4. E' possibile dare corso all'utilizzo solo in presenza di posto disponibile a tempo pieno o con orario corrispondente a quello del richiedente.
5. Non si procede all'utilizzo qualora il dipendente sia stato trasferito in una istituzione scolastica dello stesso comune, o in altro comune posto ad una distanza pari o inferiore ai 10 chilometri dalla sede occupata in precedenza, salvo nel caso in cui il medesimo chiedo esclusivamente l'utilizzo presso la precedente scuola di titolarità. In tale caso l'utilizzo può

essere disposto per l'istituzione scolastica di precedente titolarità, sempre nel rispetto delle precedenza e punteggi previsti al comma 2 del presente articolo.

6. Nel caso in cui, in relazione a ciascun profilo professionale, le unità da utilizzare siano più dei posti disponibili, è possibile chiedere l'utilizzo su posti di profilo diverso (o su area diversa per l'assistente di laboratorio scolastico), appartenenti alla medesima categoria, o a quella immediatamente inferiore, a condizione che siano compatibili con quello del richiedente. In quest'ultimo caso è esclusa la corresponsione di indennità collegate alla categoria di appartenenza.
7. Nell'ipotesi in cui non siano disponibili per gli utilizzi posti nelle istituzioni scolastiche, il dipendente può chiedere di essere utilizzato presso il Dipartimento competente in materia di istruzione o presso strutture organizzative che trattano materie inerenti la pubblica istruzione.
8. Gli utilizzi hanno la durata di un anno scolastico.
9. L'utilizzo può essere richiesto anche dal personale soprannumerario che per cinque anni, successivamente all'individuazione quale perdente posto, chieda il trasferimento nella sede di precedente titolarità, in subordine al personale soprannumerario dell'anno in corso.

Articolo 9 ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

1. Possono presentare richiesta di assegnazione provvisoria i coniugi e la coppia stabilmente convivente da almeno tre mesi, come risultante da stato famiglia, appartenenti allo stesso profilo professionale per ottenere, con istanza motivata, lo scambio di sede, con priorità rispetto alle assegnazioni provvisorie disciplinate dal presente articolo;
2. Possono inoltre presentare annualmente richiesta di assegnazione provvisoria i dipendenti, compresi coloro che hanno precedentemente presentato domanda di trasferimento, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) famiglia, anche monoparentale, con figli di età pari o inferiore a 3 anni, o con figli e/o genitori beneficiari della Legge 104/92;
 - b) gravi esigenze di salute del richiedente, per le quali necessita di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune dell'istituzione scolastica richiesta, ovvero in uno dei comuni compresi nella stessa, o in un comune vicino;nonché i dipendenti, titolari o trasferiti presso istituzioni scolastiche situate in comuni distanti più di 20 Km da quello di abituale residenza, che abbiano una delle seguenti esigenze:
 - c) ricongiungimento al coniuge o al convivente purché la stabilità della convivenza risulti da almeno tre mesi;
 - d) riavvicinamento alla famiglia con figli minori;
3. Possono infine presentare domanda di assegnazione provvisoria, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 2, i dipendenti immessi in ruolo in una sede distante oltre 30 Km dalla residenza abituale, a partire dall'anno scolastico successivo a quello di assegnazione di titolarità.
4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.
5. L'assegnazione provvisoria è effettuata successivamente alle operazioni di trasferimento e di utilizzo e cessa al termine dell'anno scolastico per il quale è stata concessa. E' possibile dare corso all'assegnazione provvisoria solo in presenza di posto disponibile a tempo pieno o con orario corrispondente a quello del richiedente.
6. L'assegnazione provvisoria, relativa al personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è disposta rispettando l'ordine delle precedenza di cui all'articolo 3 del presente contratto. In subordine, ha titolo di precedenza:
 - il personale che ha la necessità di assistere i figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo, seguito presso la residenza abituale, con

- l'assistenza del medico di fiducia o presso le strutture pubbliche e private, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima.
7. In caso di parità di precedenza e punteggio, quest'ultimo calcolato prendendo a riferimento l'allegato B che costituisce parte integrante del presente contratto, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
 8. L'assegnazione provvisoria interrompe la continuità di servizio anche nella scuola di titolarità.
 9. Il provvedimento di assegnazione provvisoria, una volta adottato, è irrevocabile.

Articolo 10

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME POSTE A DISTANZA SUPERIORE A 20 KM TRA LA SEDE CENTRALE E LE RISPETTIVE SEZIONI ASSOCIATE

1. I dirigenti scolastici/formativi, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'organico A.T.A. determinato dall'Amministrazione per l'anno scolastico successivo, notificano al Servizio Personale della scuola e attività contabili come intendono distribuire le unità di personale fra le varie sedi (sede centrale/sezioni associate).
2. Nel caso di diversa distribuzione rispetto all'anno scolastico in corso del fabbisogno organico tra le varie sedi, che comporta la riduzione di posti in una delle sedi, l'individuazione del personale perdente posto viene effettuata in base ai seguenti criteri:
 - a) devono essere presi in considerazione solo i dipendenti già assegnati alla sede dove è prevista la riduzione di unità di personale per l'anno scolastico successivo, in base alla posizione occupata dagli stessi nella graduatoria interna unica di istituto, relativa al profilo di appartenenza;
 - b) i dipendenti che occupano la posizione inferiore sono dichiarati perdenti posto nella sede dove è prevista una riduzione di organico;
 - c) tale posizione di perdente posto è notificata dai dirigenti scolastici/formativi ai dipendenti di cui alla lettera b), con apposita nota scritta, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'organico A.T.A.
3. Tale personale può chiedere di essere assegnato ad altra sede dell'istituzione scolastica o, in alternativa, può presentare domanda di trasferimento, con allegata la nota di cui al comma 2 – lett. c) del presente articolo. In tal caso concorre ai trasferimenti unitamente al personale soprannumerario, godendo unicamente della precedenza prevista dalla lettera d) dell'art. 3 – comma 1 – I^a fase del presente contratto, purché perduri la situazione di soprannumerarietà sulla sede.
4. Il personale che si trova nelle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 6 del presente contratto, non può comunque essere individuato quale soprannumerario.

Articolo 11 RECLAMI

1. Avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato.
2. I reclami sono esaminati entro 10 giorni dal ricevimento.
3. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Art. 12
INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa con le modalità previste dal vigente C.C.P.L. per il personale A.T.A..

Articolo 13
IMPEGNO TRA LE PARTI

1. Le parti si impegnano, contemporaneamente all'attivazione del tavolo per l'introduzione dei nuovi profili professionali e nell'ambito del quadro di riorganizzazione delle segreterie scolastiche, ad integrare il presente accordo con l'individuazione di particolari forme di mobilità del personale funzionario amministrativo scolastico tese alla valorizzazione professionale ed attitudinale della figura ed alla funzionalità dei contesti organizzativi.

LETTO, CONCORDATO E SOTTOSCRITTO

Per la parte pubblica:

Livia Ferrario _____
Dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza

Francesca Mussino _____
Direttore Ufficio Reclutamento e gestione disciplinare del personale della scuola

Emanuela Maino _____
Direttore Ufficio Rapporto di lavoro e relazioni sindacali del personale della scuola

Per la parte sindacale:

per F.L.C. - C.G.I.L. _____ *Biancabina Francescon*

per C.I.S.L. SCUOLA _____ *Domenico Radice*

per U.I.L. SCUOLA _____ *Luisa Couvettall*

per LiSinCOS ANTES SCUOLA del
Trentino _____ *Simone*

**TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER TRASFERIMENTI A
DOMANDA, D'UFFICIO, CONDIZIONATI E PER LA MOBILITA'
PROFESSIONALE ¹**

I – ANZIANITA' DI SERVIZIO

A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio di ruolo effettivamente prestato alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento successivamente alla decorrenza giuridica dell'assunzione nel profilo professionale di appartenenza, da computarsi fino alla data di inizio dell'anno scolastico in corso:

punti 2

B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile:

punti 1

C) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo professionale di appartenenza, e nell'area di laboratorio per l'assistente di laboratorio scolastico, senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità, valutabile fino alla data di inizio dell'anno scolastico in corso:

punti 8

D) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo professionale di appartenenza nella sede (Comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), B) e per periodi che non siano coincidenti anche alla lettera C):

punti 4

¹ Per i trasferimenti a domanda si computano i punteggi di cui alle lettere A), B) e C) della parte I – Anzianità di servizio. I punteggi di cui alle esigenze di famiglia sono computati solo nel caso di richiesta di trasferimento al di fuori del comune di titolarità.

Per i trasferimenti d'ufficio e condizionati si applicano tutte le disposizioni di cui alle lettere A), B), C), D) sia della parte I (anzianità di servizio) sia della parte II (esigenze di famiglia).

Per la determinazione del punteggio del personale interessato alla mobilità professionale si computano i punteggi di cui alle lettere A), B) e C) della parte I – anzianità di servizio.

II – ESIGENZE DI FAMIGLIA

Sono valutati i titoli prodotti e documentati entro il termine previsto dall'amministrazione.

A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli²: punti 24

B) per ogni figlio di età inferiore ai sei anni:

punti 16

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni ma che non abbia superato il 18mo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro:

punti 12

D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune dell'istituzione scolastica di titolarità o di quella richiesta³, ovvero in uno dei comuni compresi nella stessa, nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90) o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114, 118, 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima:

punti 24

² Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data fissata dall'Amministrazione con apposita circolare applicativa del presente contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data fissata dall'amministrazione con la precitata circolare.

Ai fini del trasferimento a domanda il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza dei familiari non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili in base al profilo di appartenenza. In questo caso il punteggio è attribuito per il comune, ove esistano scuole presso cui è possibile accedere in base al profilo di appartenenza, più vicino (secondo le tabelle di viciniorità della Provincia autonoma di Trento) a quello di residenza dei familiari, purché compreso fra le preferenze espresse.

³ Ai fini del trasferimento a domanda il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune dove può essere assistito il familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili in base al profilo di appartenenza. In questo caso il punteggio è attribuito per il comune, ove esistano scuole presso cui è possibile accedere in base al profilo di appartenenza, più vicino (secondo le tabelle di viciniorità della Provincia autonoma di Trento) a quello dove il familiare può essere assistito, purché compreso fra le preferenze espresse.

La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
- figlio minorato ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

TABELLA PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge o al convivente, o riavvicinamento alla famiglia con figli minori, o con figli maggiorenni e/o genitori beneficiari della Legge 104/92 ¹ .	punti 24
B) per ogni figlio che non abbia compiuto i sei anni di età.	punti 16
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età.	punti 12
D) per la cura e l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima.	punti 24

¹ Il punteggio per il riavvicinamento ai figli minori di età pari o inferiore a 3 anni, o ai figli e/o ai genitori beneficiari della Legge 104/92, spetta indipendentemente dalla distanza fra sede di titolarità e residenza, come previsto dalla lettera a), comma 2 – art. 9 del presente contratto.

Mentre il punteggio per il ricongiungimento al coniuge o al convivente, o ai figli minori, spetta per il comune di residenza dei familiari o del convivente, solo se lo stesso sia distante più di 20 Km dalla sede di titolarità del richiedente, come previsto nei casi indicati alle lettere c) e d) del comma 2 – art. 9 del presente contratto, a condizione che essi, alla data fissata dall'amministrazione con apposita circolare applicativa del presente contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratti di ricongiungimento al familiare o al convivente trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla precitata data fissata dall'amministrazione. Il personale interessato deve indicare il comune di ricongiungimento nella relativa istanza.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza dei familiari o del convivente non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili in base al profilo di appartenenza. In tale caso il punteggio è attribuito per il comune, ove esistano scuole presso cui è possibile accedere in base al profilo di appartenenza, più vicino, secondo le tabelle di viciniorità della Provincia autonoma di Trento, a quello di residenza dei familiari o del convivente purché il dipendente lo menzioni espressamente nella relativa istanza.